Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Venerdì, 23 settembre** — **Numero 224**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 21 agosto 1921, n. 1260, *che eleva la misura di talune imposte e della tassa di bollo sulle profumerie, vini, liquori ed acque minerali in bottiglie.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, numero 857, allegato *D*, relativo alla imposta sui proventi dei dirigenti e procuratori delle Società commerciali e degli amministratori delle Società per azioni;

Visto l'art. 15 della legge 27 febbraio 1921, n. 145;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando il raddoppiamento delle aliquote stabilite dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1921, n. 145, a carico degli amministratori delle Società commerciali, le aliquote per l'applicazione dell'imposta sulle partecipazioni, interessenze, provvigioni e compensi, maturati nel 1921, a favore dei dirigenti e procuratori delle Società stesse e di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, allegato *D*, sono stabilite nella seguente misura:

5 0|0 fino a L. 5000.
10 0|0 da L. 5001 a L. 10.000.
12 0|0 da L. 10.001 a L. 15.000.
15 0|0 da L. 15.001 a L. 20.000.
20 0|0 da L. 20.001 a L. 30.000.
25 0|0 da L. 30.001 a L. 50.000.
30 0|0 da L. 50.001 a L. 80.000.
35 0|0 da L. 80.001 a L. 120.000.
40 0|0 da L. 120.001 in più.

Art. 2.

La tassa di bollo sulle profumerie di cui all'art. 5, lettera *a*) della tariffa speciale, allegato *B*) al testo unico della legge sulle tasse di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, è stabilita in base alla seguente tariffa:

Quando il prezzo (tassa non computata) supera centesimi 60 ma non lire 1, L. 0,10.

L. 1 ma non L. 1,50 - 0,15.

L. 1,50 ma non L. 3 per ogni lira o frazione di lira 0,10.

L. 3 ma non L. 10 per ogni lira o frazione di lira 0,20.

L. 10 per ogni lira o frazione di lira 0,30.

Resta ferma la tassa fissa di centesimi cinque per saponi fini o profumati di prezzo superiore a centesimi 60 ma non a L. 1.

Il limite di esenzione dalla tassa di bollo è stabilito per i saponi e per le altre profumerie in centesimi sessanta.

Art. 3.

La tassa di bollo per i vini, liquori ed acque minerali in bottiglie ed in altri simili recipienti di capacità non superiore a cinque litri, di che al decreto Luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 2086 ed ai R. decreti 24 novembre 1919, nn. 2163 e 2177 e 27 maggio 1920, n. 699, è stabilita come alla seguente tariffa:

Per un prezzo fino a L. 5:
per ogni lira o frazione di lira, L. 0,10;
per un prezzo oltre L. 5 fino a L. 10 (tassa globale), L. 1.
per un prezzo oltre L. 10 fino a L. 20 (tassa globale), L. 2.
per un prezzo oltre L. 20 fino a L. 25 (tassa globale), L. 2,50.
per un prezzo oltre L. 25 fino a L. 30 (tassa globale), L. 3.
per un prezzo oltre L. 30 fino a L. 35 (tassa globale), L. 3,50.
per un prezzo oltre L. 35 fino a L. 40 (tassa globale), L. 4.
per un prezzo oltre L. 40 fino a L. 50 (tassa globale), L. 5.
per un prezzo oltre L. 50 per ogni cinque lire o frazione di cinque lire dell'intero prezzo L. 0,50.

Le disposizioni del presente articolo e del precedente art. 2 entreranno in vigore il 1° novembre 1921.

Art. 4.

La tassa di bollo di che all'art. 11 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, è da applicarsi anche alle gemme ed altre cose preziose importate dall'estero quando siano dirette a privati.

Art. 5.

Il termine stabilito con l'art. 4, ultimo capoverso, e con l'art. 10 del predetto decreto, è elevato a tre anni.

L'obbligo della conservazione di documenti ivi contemplata è esteso agli esercenti di che agli articoli 6 e 7 del decreto stesso.

Art. 6.

L'importo degli acquisti delle marche da bollo doppie di che all'art. 22 del citato decreto è fissato agli effetti della corresponsione dell'aggio del 3 per cento, ad un minimo di lire cinquemila.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 26 giugno 1921, n. 1261, *che reca norme per l'erogazione dei fondi destinati alla tutela ed all'incremento delle arti drammatica e lirica, di cui all'art. 10, 3° comma del decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 5.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10, comma 3°, del decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 5;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le somme iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per effetto dell'art. 10, comma 3°) del decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 5, saranno erogate:

a) per sussidi a teatri lirici e drammatici a imprese artistiche, a compagnie drammatiche che svolgano con nobiltà di intenti e dignità di forma un programma precedentemente concordato con il Ministero;

b) per sussidi a imprese o società per concerti a condizione che le imprese e società suddette siano sussidiate o comunque incoraggiate da Enti locali;

c) per sussidi ad istituti, che, senza fine di lucro, si propongano la divulgazione delle arti lirica e drammatica;

d) per sussidi a pubblicazioni tendenti allo stesso fine;

e) per contributo a spese straordinarie per i Regi Istituti di musica e di arte drammatica in quanto questi abbiano il compito di addestrare i loro allievi al teatro lirico e drammatico.

Art. 2.

Le erogazioni di cui all'articolo precedente verranno fatte udito il parere di una speciale Commissione di tre persone nominate dal ministro fra i componenti la Commissione permanente per le arti musicale e drammatica residenti in Roma e ove ciò non sia possibile fra eminenti cultori delle arti medesime, pure residenti in Roma.

Art. 3.

Le somme eventualmente non erogate in un esercizio finanziario saranno conservate ed iscritte in aumento del corrispondente capitolo di bilancio del successivo esercizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N 1263. Regio decreto 28 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle terre liberate, l'Istituto di economia montana, con sede in Tolmezzo, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma, ed è approvato lo statuto organico relativo.